



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 5 giugno 2008
Rif. P/CR.c/2172

CIRCOLARE N° 285

OGGETTO: 1. Consiglio Nazionale dei Geologi c/ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia – Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio – Sez. I n. 1854/2003 – Consiglio di Stato – Sezione IV – R. Gen. N. 6368/2003 – Sentenza n. 2178/2008;
2. Consiglio Nazionale dei Geologi c/ Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio – Sez. I n. 1791/2003 – Consiglio di Stato – Sezione IV – R. Gen. N. 6369/2003 – Sentenza n. 2157/2008 – Udienza di merito: 11.11.2008.

Si comunica che la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2178/2008 ha respinto l'appello dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia proposto avverso la sentenza n. 1854/2003 del T.A.R. Lazio, relativa all'impugnazione del D.P.R. 328/2001. Con la predetta sentenza il Consiglio di Stato ha anche condannato l'Ordine ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuna delle parti resistenti, quindi anche a favore del C.N.G., nella misura di € 4.000,00 oltre I.V.A. e C.Av. **Il Collegio ha mostrato di condividere in toto quanto eccepito e dedotto dai nostri avvocati circa l'insussistenza degli asseriti difetti nella procedura di adozione del regolamento, rilevando espressamente come il controricorso del C.N.G. risulti "ampio ed articolato".**

Per quel che concerne l'appello proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la sentenza n. 1791/2003 del T.A.R. Lazio, sempre relativa all'impugnazione del D.P.R. 328/2001, il Consiglio di Stato, con sentenza interlocutoria n. 2157/2008, ha ordinato il deposito di copia del ricorso di primo grado, munita degli estremi delle relate di notifica; di copia del primo atto di motivi aggiunti di primo grado, munita degli estremi delle relate di notifica; di relazione illustrativa dello schema di regolamento poi emanato con il D.P.R. 328/2001, con particolare riguardo al capo relativo alla professione di ingegnere. Il Consiglio di Stato si è riservato, quindi, di decidere sul ricorso in appello alla successiva udienza di merito fissata per l'11 novembre 2008.

Con riguardo alle due sentenze si deve innanzitutto rilevare come il netto rigetto dell'appello proposto dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia costituisca non solo una prima importante conferma della legittimità del D.P.R. 328/2001, ma possa anche costituire presupposto per il non accoglimento dell'appello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Infatti i due appelli, proposti dal medesimo Studio Legale (Avv. Sanino),

risultano fondati sulle medesime censure e motivazioni – come del resto i ricorsi di primo grado – attinenti asseriti vizi procedimentali nell'adozione del regolamento. I rispettivi ricorsi originari ed appelli divergono soltanto in ordine al merito delle competenze degli architetti e degli ingegneri, così come disciplinate nell'ambito del D.P.R. 328/2001, rispetto a quelle di altre categorie professionali. Ne deriva che il Consiglio di Stato – stante il motivato rigetto di tutte le eccezioni relative alla procedura di adozione del regolamento, contenute nella sentenza n. 2178/2008 concernente l'appello degli Architetti – in relazione a medesime eccezioni contenute nell'appello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dovrebbe decidere conformemente per il rigetto.

Tutto ciò premesso, l'espressa richiesta del Consiglio di Stato di acquisire la documentazione sopra riportata in relazione all'appello proposto dal Consiglio nazionale degli Ingegneri – come può evincersi dalla lettura della sentenza n. 2157/2008 – parrebbe determinata proprio dall'eccezione di inammissibilità attinente l'omessa notificazione del ricorso di primo grado al Consiglio Nazionale dei Geologi. Infatti il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, avendo sostenuto l'illegittimità del D.P.R. 328/2001 per aver *"conferito ai geologi, in violazione di legge ed eccesso di potere, competenze in materia geotecnica spettanti esclusivamente agli ingegneri"*, avrebbe dovuto obbligatoriamente notificare il ricorso al C.N.G. quale controinteressato. Viceversa tale notifica non è stata effettuata ed il C.N.G., come noto – una volta appreso della pendenza del ricorso – è intervenuto ad opponendum nel giudizio avviando immediatamente ogni iniziativa legale a contrasto. Si ritiene, pertanto, che il Consiglio di Stato, esaminate le relate di notifica, possa anche decidere, in accoglimento dell'eccezione avanzata, per l'inammissibilità dell'originario ricorso al T.A.R. e quindi dell'appello.

Sarà cura dello scrivente C.N.G. seguire i successivi incombenti e comunicare l'esito dell'udienza del prossimo 11 novembre 2008.



IL PRESIDENTE

Pietro Antonio De Paola